

Avv. Elena del Prete
Specializzata nelle Professioni Legali
Aversa (CE) – Via Arturo Garofano, 8 – Tel/Fax 081.812.29.94
pec: elena.delprete@avvocatismcv.it

MOTIVI AGGIUNTI ad atti già impugnati
al ricorso R.G.n.9384/2025 e richiesta di notifica di pubblici proclami
con Camera di Consiglio già fissata al 22/12/2025

nell'interesse del Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] residente in [REDACTED] [REDACTED], C.F. [REDACTED], rappresentato ed assistito, giusta procura, resa su foglio separato e posto in calce al ricorso introduttivo e al presente atto, dall'Avv. Elena del Prete, C.F.: DLPLNE78S54B963M, con la quale elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla Via Arturo Garofano n. 8, nonché presso il domicilio digitale in indirizzo PEC: elena.delprete@avvocatismcv.it estratto dal REGINDE e/o presso il numero Fax: 081.812.29.94, per l'annullamento previa sospensione della graduatoria finale del concorso per 60 posti del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialità pilota, pubblicata in data 12/09/2025 con Decreto del Ministero Della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D AB05933 DE12025 0000864 05-09-2025 nella parte in cui non è stato inserito nella stessa il nominativo del ricorrente

Con ricorso R.G. 9384/2025 parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, di : **A)** Provvedimento di cui al Verbale n. [REDACTED] emesso il [REDACTED] nonché al Verbale del [REDACTED] con il quale la Commissione medica per gli Ulteriori Accertamenti Psicofisici dell'Aeronautica Militare, nominata con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12025 0000112 in data 3/3/2025, in relazione al Concorso per esami bandito dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE 12024 0001357 del 13/12/2024, pubblicato nel portale unico del reclutamento (portale Inpa) in data 16/12/2024 e modificato con decreto dirigenziale n. M_D AB05933 DE 12025 000295 del 23 aprile 2025, per l'ammissione di 155

Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica, ha giudicato il ricorrente non idoneo all'ammissione all'Accademia Aeronautica, specialità pilota, con la seguente motivazione : “

██████████”, con conseguente esclusione dalla predetto Concorso; **B)** Della graduatoria finale di ammissione, emessa eventualmente nelle more della presentazione del presente ricorso se escludente il ricorrente; **C)** Della eventuale graduatoria degli idonei se redatta e non pubblicata di cui si ignorano gli estremi; **D)** di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; **E)** nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso al Concorso.

Con Memoria del 15/12/2022 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.

In data 10/09/2025, tenutasi la Camera di Consiglio, Codesto Ecc.mo TAR Lazio di Roma, Sez. I bis, con Ordinanza n. 16184 dell'11/09/2025, ha disposto la verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 CPA, al fine di confermare: “ *in contraddittorio tra le parti, la sussistenza dell'anomalia contestata e, in particolare, appuri (are), in caso affermativo, se l'anomalia del tracciato registrata possa ricondursi ad una delle cause sanitarie di inidoneità codificate dal d.P.R. n. 90 del 2010*”, fissando per il prosieguo la Camera di Consiglio del 22/12/2025.

Successivamente, nelle more del giudizio con Decreto del Ministero Della Difesa-Direzione Generale per Il Personale Militare prot. n. M_D AB05933 DE12025 0000864 05-09-2025 pubblicato in data 12/09/2025, è stata adottata la graduatoria finale del concorso per 60 posti del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialità pilota.

Alla luce di tale circostanza è necessario proporre motivi aggiunti avverso i predetti provvedimenti, che vanno annullati, previa richiesta cautelare, e istanza di notifica per pubblici proclami, per gli stessi motivi di cui all'atto introduttivo del giudizio e che di seguito, per praticità di lettura, si riportano

***I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.-
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO-
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 586 DEL DPR 90/2010
SVIAMENTO - MANIFESTA IRRAZIONALITÀ DEL GIUDIZIO E
CONTRADDITTORIETÀ DELLO STESSO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
GARANZIA DI IDONEITÀ VALUTATIVA – ECCESSO DI POTERE PER
DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE***

A. Preliminarmente va evidenziata l'illegittimità del provvedimento impugnato atteso che dalla lettura del Verbale n. 365/2025, emesso il 22/07/2025, nonché al Verbale del 10/07/2025, redatto dalla Commissione medica per gli Ulteriori Accertamenti Psicofisici dell'Aeronautica Militare, non si rinviene alcuna valida motivazione.

Ed invero l'inidoneità si fonda sul semplice assunto di : ██████████

Ebbene il giudizio della Commissione per gli Ulteriori Accertamenti Psicofisici dell'Aeronautica Militare si fonda su una formulazione generica e non adeguatamente motivata, riferendo piuttosto una condizione ██████████ e non definibile come patologia.

Ed invero la stessa qualificazione delle anomalie, asseritamente riscontrate, come ██████████ plica infatti ██████████ che avrebbe dovuto indurre la stessa Commissione medica ad accogliere le richieste del ricorrente di ulteriori accertamenti ed ulteriori approfondimenti, anche di secondo livello (es ██████████ ██████████), ai fini di un corretto accertamento istruttorio.

Ed invero la Commissione esaminatrice, anziché chiarire in maniera dettagliata “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” del giudizio negativo espresso, come previsto dalla normativa richiamata in epigrafe, ha incredibilmente determinato l'inidoneità del ricorrente, e quindi l'esclusione dal concorso, con una formula di stile violativa della normativa di settore richiamata.

*Sul punto, peraltro, giova evidenziare che, e chi scrive non lo ignora, se da un lato la giurisprudenza, pronunciandosi sulla natura dei giudizi formulati dalle apposite commissioni esaminatrice, li ha qualificati come espressione di valutazioni tecnico-discrezionali, di per sé insindacabili dal giudice amministrativo, dall'altro però ne ha evidenziato i limiti sancendo che **sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte, come non è nel caso che ci occupa, ed ancora i giudizi tecnico-discrezionali devono essere motivati in modo***

Sussiste altresì pregiudizio grave ed irreparabile, atteso che i provvedimenti impugnati determinano l'inidoneità e dunque l'esclusione del ricorrente dal Concorso de quo e con conseguenti irrisarcibili danni sulla alla carriera del giovane.

D'altra parte alcun danno deriverebbe all'Amministrazione nel caso di riammissione del ricorrente.

Aggiungasi, poi, che l'imminente svolgersi dei corsi ex art. 16 del Bando di concorso entro fine agosto 2025 non consentirebbe alcuna possibilità di reinserimento del ricorrente nella procedura concorsuale, in attesa dell'udienza di merito.

S'insiste pertanto nell'accoglimento della presente istanza, con l'adozione di ogni provvedimento che l'Ecc.mo Collegio ritenga opportuno per la tutela delle posizioni e ragioni del ricorrente, anche, sulla scorta delle diverse Certificazioni di strutture pubbliche, ai fini di un riesame .

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Fermo quanto evidenziato nei precedenti scritti, come sopra riportato, va, altresì, sottolineato, che il prosieguo della procedura concorsuale, a seguito dell'approvazione della Graduatoria finale comporta evidenti ripercussioni in termini sulla *possibilità di reinserimento del ricorrente nella procedura concorsuale*, e per la qual cosa si insiste affinché Codesto Ecc.mo T.A.R. adotti una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito sul ricorso.

D'altra parte va considerato che in caso di ammissione alcun danno comporterebbe alla stessa P.A. potendo anche successivamente essere disposta l'eventuale esclusione del ricorrente.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Considerato il numero elevato dei controinteressati, si chiede, qualora Codesto Collegio lo ritenga rilevante ed opportuno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., l'autorizzazione a poter effettuare la notifica per pubblici proclami. Al riguardo si chiede, altresì, che venga consentita, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito del Ministero della

Difesa nell'apposita sezione dedicata alle comunicazioni relative ai concorsi, dell'Ordinanza che autorizza la notifica per pubblici proclami, del ricorso e dei motivi aggiunti secondo le modalità indicate da Codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio di Roma.

P.Q.M.

Si conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso, dei motivi aggiunti, della domanda cautelare e dell'istanza di notifica per pubblici proclami.

Conseguenze di legge ivi compresa la vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione.

Avv. Elena del Prete